AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DIREZIONE TERRITORIALE – TOSCANA E UMBRIA
UFFICIO SERVIZI GENERALI
AREA AMMINISTRAZIONE
SEZIONE GESTIONE ACQUISTI

Direzione Territoriale Toscana Umbria

Ufficio Servizi Generali

Lavori di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico tramite dismissione della caldaia a gas, sostituzione delle pompe di calore, sostituzione degli infissi, relamping e installazione di impianto fotovoltaico da eseguirsi sull'edificio sito in Viale Belfiore n. 24-26 in Firenze, nuova sede della Direzione Territoriale Toscana – Umbria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Ufficio delle Dogane e Monopoli Toscana 1 – Ambito territoriale di Firenze

CUP G14J26000320005 – CIG: BDE51F7561

Codice NUTS: ITI14

CPV: 45262522-6 Lavori edili - 45300000-0 Lavori di installazione di impianti in edifici

50129 – FIRENZE, Piazza dell'Indipendenza, 25
Tel. +39 055 0877158 e-mail: dt.toscana-umbria.ssgg.acquisti@adm.gov.it
PEC: dt.toscana-umbria@pec.adm.gov.it

allegato a ADM.ADMDT010.REGISTRO UFFICIALE.00057316.20-11-2026.U

SOMMARIO

PREMESSA 4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA 5
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) 5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE 7
1.3 IDENTIFICAZIONE 8
1.4 GESTIONE DEL SISTEMA 9
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 10
2.1 DOCUMENTI DI GARA 10
2.2 CHIARIMENTI 11
2.3 COMUNICAZIONI 11
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 12
3.1 OGGETTO 12
3.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI 13
3.3 IMPORTO 13
3.4 CATEGORIE DEI LAVORI 15
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI CONTRATTUALI E REVISIONE PREZZI 16
4.1 DURATA 16
4.2 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 17
4.3 REVISIONE DEI PREZZI 18
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 19
6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 21
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 24
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 25
7.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 26
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 28
7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 29
8. AVVALIMENTO 31
9. SUBAPPALTO 33

10. CLAUSOLA SOCIALE, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 35
11. GARANZIA PROVVISORIA 36
12. SOPRALLUOGO 38
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 39
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 40
14.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 41
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 44
16. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA 46
A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 46
DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 49
DOCUMENTAZIONE A CORREDO 50
DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 51
DGUE 54
B. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA 57
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 59
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 59
18.1 APERTURA E ANALISI DELLE OFFERTE ECONOMICHE 60
18.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 62
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 63
20. STIPULA DEL CONTRATTO 65
21. CODICE DI COMPORTAMENTO 68
22. ACCESSO AGLI ATTI 68
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 69
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 70

PREMESSA

Con determina a contrarre prot. n. 2859/RI del 19 novembre 2026, l'Agenzia Dogane e Monopoli - Direzione Territoriale Toscana Umbria (in seguito "ADM" o «Stazione Appaltante» o «Amministrazione Aggiudicatrice») ha indetto una gara per l'affidamento di un contratto avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico tramite dismissione della caldaia a gas, sostituzione delle pompe di calore, sostituzione degli infissi, relamping e installazione di impianto fotovoltaico da eseguirsi sull'edificio sito in Viale Belfiore n. 24-26 a Firenze, nuova sede della Direzione Territoriale Toscana – Umbria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Ufficio delle Dogane e Monopoli Toscana 1 – Ambito territoriale di Firenze, conformi alle specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM del 24 novembre 2025 pubblicato in G.U. il 03/12/2025 n. 281.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., recante «Codice dei contratti pubblici» (a seguire anche «Codice»), interamente gestita tramite sistema telematico, ai sensi degli articoli 19, 25, 29, nonché dell'art. 57 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 50, comma 4, del Codice.

I luoghi di svolgimento dei Lavori sono i seguenti: Firenze – Viale Belfiore 24-26

C.I.G. BDE51F7561 C.U.I. 97210890584202500023, C.U.P. G14J26000320005, codice N.U.T.S. ITI14;

I dati identificativi e i recapiti della Stazione Appaltante sono i seguenti: Denominazione Ufficiale: ADM Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Toscana, Umbria

Piazza dell'Indipendenza, 25 - FIRENZE Posta elettronica certificata (PEC): dt.toscana-umbria@pec.ad.gov.it

Profilo del Committente: Atti di gara - Agenzia delle dogane e dei Monopoli

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Arch. Ing. Laura Cabitza, reperibile ai seguenti indirizzi: e-mail: laura.cabitza@adm.gov.it – 0550877224

Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l'Ufficio Servizi Generali – Sezione Gestione Acquisti della Direzione Territoriale Toscana e Umbria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Dirigente Maria Concetta Tribuzio.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione della Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "Sistema") disponibile sul portale www.acquistinretepa.it

Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID, nonché del D.lgs. n. 36/2023 e della Determinazione di AGID n. 137/2023 recante "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale".

ADM si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" (di seguito "Regole");

In caso di mancato funzionamento del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del

termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituisce parte integrante del presente Disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito acquistinretepa.it>chi siamo>come funziona al seguente link:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare, il MEF, la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nelle Regole che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda, previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'operatore economico, con la Registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

I. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

II. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione

alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it, tempestivamente e comunque con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

1.4 GESTIONE DEL SISTEMA

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate e idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Anche la Stazione Appaltante della presente procedura potrà avvalersi/si avvale del supporto tecnico del predetto Amministratore di Sistema.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) **il Bando di gara;**
b) **il presente Disciplinare;**
c) **Capitolato Speciale D'Appalto (Documento progetto denominato C26009EN_PE_GE0104_rev0);**
d) **Quadro economico (Documento progetto denominato C26009EN_PE_EE0501_rev0);**
e) **Schema di istanza di partecipazione;**
f) **Dichiarazione integrativa offerta economica;**
g) **Dichiarazione di avvalimento;**
h) **Schema di contratto;**
i) **"*Request.xml*" del documento di gara unico europeo (DGUE);**
j) **Patto di integrità;**
k) **Documento tracciabilità flussi finanziari;**
l) **Informativa per il trattamento dei dati personali;**
m) **Verbali di attestazione stato dei luoghi e assenza impedimenti;**
n) **Progetto esecutivo (Cartelle zip denominate: Progetto Esecutivo_AR - Progetto Esecutivo_EE - Progetto Esecutivo_GE 1di2 - Progetto Esecutivo_GE 2di2 - Progetto Esecutivo_IE 1di2 - Progetto Esecutivo_IE 2di2 - Progetto Esecutivo_IM - Progetto Esecutivo_RL 1di2 - Progetto Esecutivo_RL 2di2 - Progetto Esecutivo_Sicurezza).**

Il Capitolato Speciale D'Appalto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 24 novembre 2025, per l'affidamento di interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi, consultabile nel sito https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti

La documentazione di gara, firmata digitalmente, è disponibile sul sito Internet https://www.adm.gov.it , seguendo il seguente percorso: https://www.adm.gov.it/portale/documenti-di-gara12 .La documentazione di gara è, altresì, disponibile all'interno del Sistema. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del CAD e disponibile sul sito www.agid.gov.it.

Sarà cura dei concorrenti consultare con ordinaria diligenza il sito per le comunicazioni per le quali non è previsto obbligo di notifica *ad personam.*

La "*Request.xml*" del Documento di gara unico europeo rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro *Response.xml*" del Documento di gara unico europeo (a seguire anche "DGUE").

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti in relazione alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare entro e non oltre le ore 13.00 del 30 novembre 2026 in via telematica, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono comunicate a tutti gli offerenti, almeno **quattro giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tali risposte, in formato elettronico, firmate digitalmente, sono pubblicate in forma anonima sul Sistema. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione, restando l'Agenzia dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti dei concorrenti stessi.

Per assicurare la simmetria, la parità di trattamento e la simultaneità delle informazioni integrative, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura sono, altresì, pubblicate sul profilo dell'Agenzia Atti di gara - Agenzia delle dogane e dei Monopoli-

Le risposte alle richieste di chiarimenti integrano la *lex specialis* di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso

un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento del Sistema, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del D.lgs. n.82/05.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/SERC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente, si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Nel caso di indisponibilità del Sistema e, comunque, in ogni caso in cui la Stazione Appaltante lo riterrà opportuno, l'Agenzia invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni anche attraverso appositi avvisi pubblicati sul portale istituzionale.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO

Oggetto del presente Appalto è l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico tramite dismissione della caldaia a gas, sostituzione delle pompe di calore, sostituzione degli infissi, relamping e installazione di impianto fotovoltaico da eseguirsi sull'edificio sito in Viale Belfiore n. 24-26 in Firenze".

Il progetto è stato validato, prot.n. 57041/RU del 19 novembre 2026 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e artt. 34, 39 e 40 dell'All. I.7 del D.Lgs. 36/2023.

3.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, si precisa che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché il frazionamento in lotti comporterebbe aggravi tecnici ed economici determinando l'esigenza di coordinare i diversi operatori per lotti, rischiando di pregiudicare l'unitaria esecuzione dell'appalto, l'unitarietà dell'opera, la sua completa funzionalità.

3.3 IMPORTO

L'importo complessivo dei lavori, sulla base del Quadro Economico e dei Computi Metrici Estimativi di progetto, ammonta a € 2.504.334,50 € oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, e dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/23, le lavorazioni che compongono l'intervento, comprensive dei costi della manodopera, sono individuate nelle seguenti categorie SOA:

A	LAVORI	
A1.1	OG1 - Opere edili	1.255.658,15 €
A1.2	OG1 – Impianto Fotovoltaico (ricade nella prevalente)	41.627,65 €
A1.3	OS28 - Impianti termici e meccanici	308.310,61 €
A1.4	OS30 - Impianti elettrici e speciali	686.735,71 €
A1	**Importo dei lavori**	**2.292.332,12 €**
	di cui incidenza della manodopera	327.156,01 €
A2	**Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (OG1)**	**212.002,38 €**
	TOTALE LAVORI	**2.504.334,50 €**

Gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
- Importo dei Lavori (soggetti a ribasso): € 2.292.332,12 di cui Costi della Manodopera € 327.156,01 (soggetti a ribasso secondo le modalità contenute nell'art. 2 comma 6 e 7 del D. Lgs 36/2023 e smi);
- Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 212.002,38.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 327.156,01 come da documenti "Stima Incidenza della manodopera" denominati C26009EN_PE_EE0401_rev0.pdf - C26009EN_PE_EE0402_rev0.pdf - C26009EN_PE_EE0403_rev0.pdf.
I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato all'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno indicare, nella propria offerta, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro così come richiesto dall'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, per la verifica di congruità dell'offerta.

Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore economico nella propria offerta saranno oggetto di verifica. Ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente. L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro (C.C.N.L.) da applicare al personale dipendente impiegato nell'attività prevalente oggetto del presente appalto è il seguente:

- CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative" (F012), in quanto richiamato Tabelle Ministeriali di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 29/01/2025 (F012). Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.01 sono considerati equivalenti i CCNL classificati con F012, F015, F018.

Ai sensi dell'art. 11, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 36/2023, qualora in sede di offerta l'operatore economico indichi un diverso C.C.N.L. da esso applicato, il medesimo dovrà garantire ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative dei contratti sopra indicati. In quest'ultimo caso, prima di procedere all'affidamento, la dichiarazione di equivalenza delle tutele è verificata dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice, in conformità al relativo Allegato I.01. La medesima equivalenza di tutele economiche e normative deve essere garantita ai lavoratori impiegati in subappalto.

I costi della sicurezza da PSC, non soggetti a ribasso, come meglio descritto nell'Allegato *Costi Sicurezza BELFIORE x Efficientamento 03_signed* presente Disciplinare, sono pari a € 212.002,38 oltre IVA.

È comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Piano Operativo della Sicurezza (POS), e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per opere impiantistiche ed edili riportati negli Allegati tecnici: Documenti tecnico-economici e Sicurezza.

- **Computo metrico (C26009EN_PE_EE0101_rev0 - C26009EN_PE_EE0102_rev0 - C26009EN_PE_EE0103_rev0);**
- **Elenco prezzi (C26009EN_PE_EE0201_rev0 - C26009EN_PE_EE0202_rev0 - C26009EN_PE_EE0203_rev0);**
- **Analisi dei prezzi (C26009EN_PE_EE0301_rev0 - C26009EN_PE_EE0302_rev0 - C26009EN_PE_EE0303_rev0);**
- **Stima incidenza manodopera (C26009EN_PE_EE0401_rev0 - C26009EN_PE_EE0402_rev0 - C26009EN_PE_EE0403_rev0);**
- **Computo metrico costi della sicurezza (Costi Sicurezza BELFIORE x Efficientamento 03_signed);**

come da rilevazione anno 2026 pubblicati in "Aggiornamento annuale 2026 del Prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Toscana, provincia Firenze, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36". Per le lavorazioni non contemplate nel prezzario di riferimento, sono state predisposte apposite analisi dei prezzi, determinate sulla base dei prezzi di mercato dei prodotti e dei materiali disponibili in commercio.

L'Appalto è finanziato con fondi propri dell'Agenzia.

I concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base dei lavori dettagliatamente descritti in tutti gli elaborati del Progetto Esecutivo indicando il RIBASSO UNICO PERCENTUALE, sull'importo dei lavori soggetti a ribasso al netto di IVA, e/o altre imposte e contributi di legge.

All'Aggiudicatario verrà corrisposta un'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti percento) dell'importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125, comma 1, del Codice.

3.4 CATEGORIE DEI LAVORI

Ai sensi dell'Allegato II.12, Tabella A, al Codice dei Contratti i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG1.

Le parti di lavoro appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella seguente tabella.

Categorie dei lavori

LAVORI	Edifici civili (OG1)	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (OS30)	Impianti termici e di condizionamento (OS28)
Qualificazione obbligatoria	SI	SI	SI
Importo complessivo compreso costo manodopera e compresi costi sicurezza	€ 1.509.288,18	€ 686.735,71	€ 308.310,61
% Sul totale	60,27%	12,31%	27,42%
Prevalente/scorporabile	PREVALENTE	SCORPORABILE	SCORPORABILE
Subappalto	SI (ammesso < 50%)	SI (ammesso 100%)	SI (ammesso 100%)
Subappalto secondario a cascata	NO	NO	NO
Avvalimento	SI	NO	NO

Si precisa che i costi della sicurezza sono da intendersi ricadenti nella categoria OG1.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI CONTRATTUALI E REVISIONE PREZZI

4.1 DURATA

I lavori oggetto del presente affidamento avranno durata di 180 gg (giorni naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

4.2 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del Codice per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto di Appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 120, commi 5, 6 e 7 lett. b), in presenza di soluzioni equivalenti o migliorative sotto il profilo economico, tecnico o dei tempi di realizzazione, ivi comprese le innovazioni derivanti dall'introduzione di materiali, componenti o tecnologie non disponibili al momento della progettazione, purché tali modifiche non comportino incremento dei costi e determinino significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o riduzioni dei tempi di ultimazione;
- ai sensi dell'art. 120, commi 5, 6 e 7 lett. c), qualora si rendano necessari interventi imposti dal direttore dei lavori atti a risolvere aspetti di dettaglio relativi alle dotazioni impiantistiche da installare o alle finiture delle opere edilizie, comportando un aumento delle somme originariamente previste in sede di progettazione esecutiva, in tali casi, si procederà alla modifica contrattuale mediante utilizzo delle risorse iscritte nel quadro economico dell'intervento;
- ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre, nel corso dell'esecuzione del contratto, modifiche contrattuali consistenti nell'esecuzione di ulteriori lavorazioni, funzionalmente connesse e complementari rispetto a quelle oggetto dell'appalto, finalizzate al completamento e all'ottimizzazione degli interventi in oggetto. In particolare, le eventuali modifiche potranno riguardare:
  - Fornitura e installazione di sistemi di schermatura antinsetto (zanzariere), da applicare agli infissi oggetto di sostituzione nell'ambito dell'intervento principale di efficientamento energetico. Le lavorazioni comprendono la fornitura dei relativi telai e delle reti, gli accessori di fissaggio e movimentazione, nonché ogni onere necessario per garantire una corretta installazione, funzionalità e integrazione estetica con i nuovi serramenti;
  - Esecuzione di interventi di pulizia e ripristino delle superfici esterne dell'edificio, anche in relazione alle lavorazioni di sostituzione degli infissi previste nell'intervento principale, al fine di ripristinare condizioni di uniformità, decoro e adeguata conservazione delle facciate. Tali interventi potranno comprendere:
    - la pulizia delle superfici di facciata e la rimozione di residui, depositi e materiali derivanti dalle lavorazioni di sostituzione degli infissi;
    - la rimozione di porzioni di intonaco distaccate, ammalorate o in fase di distacco, nonché delle parti incoerenti e non più aderenti al supporto;

- il ripristino localizzato degli intonaci e delle finiture superficiali, compresa la rasatura e la tinteggiatura delle porzioni interessate, al fine di garantire continuità e uniformità cromatica con le superfici esistenti;
- ulteriori opere localizzate di ripristino e sistemazione delle finiture esterne, strettamente finalizzate al miglioramento dell'aspetto estetico e del decoro complessivo dell'immobile.

Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'Appalto, è pari a **2.606.334,89 € oltre IVA,** e/o di altre imposte e contributi di legge, come di seguito rappresentato:

- Importo complessivo: 2.504.334,50 € (oltre IVA);
- Art. 120, comma 1, lett. a): 102.000,39 € (oltre IVA).

4.3 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione delle variazioni dei costi e dei prezzi di cui al precedente punto, ai sensi di quanto disposto dall'Allegato II.2-bis al Codice, Sezione II, si rinvia all'art.32 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate come sopra, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

La revisione dei prezzi non può determinare modifiche che alterino la natura generale del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 1, lettera l), dell'Allegato I.1 del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e previa registrazione presso il Sistema.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, terzo periodo, del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 68, comma 20, del Codice, le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'Appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice.

Ai sensi del comma 7, ultimo periodo dell'art. 67 del Codice, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'offerta degli operatori raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, del subappaltatore e dei fornitori.

6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 19.

Nel modello Allegato "Schema istanza di partecipazione", gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

SELF CLEANING

Ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nell'apposito Allegato "DGUE" la causa ostativa e, alternativamente o descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice, oppure motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei

a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato II.3 al Codice, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi del combinato disposto del comma 2 e del comma 6, ultimo periodo, dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al Codice, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di gara, in forma singola o associata, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Sono esclusi, inoltre, dalla procedura di gara gli operatori economici che non hanno assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.

Ai sensi dell'art. 27, comma 11, del D.lgs. 81/2008 costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi, il mancato possesso della patente di cui all'art. 27 del D.lgs. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della suddetta patente, le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice.

WHITE LIST

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al prossimo capoverso. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Considerato che nell'appalto sono ricomprese attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall'art. 1, c.53 della Legge n.190/2012, gli operatori economici devono possedere l'iscrizione nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" c.d. White List, di cui all'art. 1, comma 53, L. n. 190/2012 e al D.P.C.M. 18 aprile 2013 (come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016), ovvero devono aver presentato la domanda di iscrizione al predetto elenco. La comunicazione antimafia è in tal caso sostituita dall'accertamento di tale iscrizione.

Laddove l'aggiudicatario e/o il subappaltatore sia in possesso della sola domanda di iscrizione, la Stazione Appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario e/o del subappaltatore (ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011).

Si precisa, che l'iscrizione alla c.d. White list dovrà essere posseduta dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere una delle prestazioni rientranti all'interno dell'elenco di cui al citato articolo 1, comma 53. Pertanto, laddove l'aggiudicatario abbia dichiarato l'intenzione di subappaltare il 100% delle suddette lavorazioni a soggetti iscritti nella White List, il requisito potrà non essere posseduto dall'aggiudicatario.

In tale ultimo caso, si procede alla stipula mediante rilascio della informativa liberatoria provvisoria consultando la Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

Qualora i successivi accertamenti e le verifiche definitive rimesse alla Prefettura competente dovessero accertare la sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, ovvero un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto (informazione antimafia interdittiva), il contratto si risolverà di diritto ed immediatamente, con effetto dal momento del ricevimento della relativa comunicazione da parte della Stazione Appaltante[1].

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei seguenti sub-paragrafi 7.1 e 7.2. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

In sede di procedura, il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante l'apposito Modello (Allegato "Schema istanza di partecipazione").

La verifica del possesso dei requisiti richiesti avviene tramite l'utilizzo della BDNCP e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in conformità alla delibera A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 19.

[1] L'art. 14 comma 4 bis del DL n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito dalla L.n. 41 del 21 aprile 2023, ha prorogato, fino al 31/12/2026, l'art. 3, comma 2, del DL n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, che prevede che: "per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni"

Ciascun concorrente, al fine di consentire l'utilizzo, da parte della Stazione Appaltante, del sistema FVOE, è tenuto a registrarsi al sistema medesimo accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ed accesso riservato – FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute. Le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.

In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE o non già in possesso della Stazione Appaltante e che non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima, sono inseriti nel fascicolo medesimo dagli operatori economici. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati e la relativa verifica sono svolte con le modalità previste dall'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, c.1, lett. a) e c.3 del D.Lgs. 36/2023)

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

N.B. È onere del concorrente verificare - entro la data di scadenza di presentazione dell'offerta - che la propria iscrizione relativa alle attività svolte e indicate espressamente sulla visura camerale, sia coerente con quella oggetto dell'appalto al fine di non incorrere nell'esclusione dalla procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE (art. 100, c.1, lett. b) e lett. c) e c. 4, 5, 6 e 7 del D.lgs 36/2023)

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli art. 100 comma 4 del Codice e allegato II.12, la qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere.

Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione della attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alla categoria e classifica dei lavori.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito mimino di cui all'articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12).

Si precisa che la categoria prevalente è quella di importo più elevato, mentre le categorie scorporabili sono quelle di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo dell'appalto, o a € 150.000 euro, per le quali si richiede il possesso di attestazione di qualificazione SOA, regola estensibile anche alle lavorazioni rientranti in strutture impianti e opere speciali.

Si specifica che le categorie sono tutte a qualificazione obbligatoria (CDS 10162/2025, pareri del MIT del 30 gennaio 2025 n. 3255 e del 3 giugno 2025 n. 3526). Per le lavorazioni relative alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria ricorre l'obbligo di specifica qualificazione, non potendo essere eseguite dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni. Le scorporabili possono essere subappaltate al 100% potendo operare il subappalto qualificatorio: pertanto il concorrente che partecipa alla gara senza avere il possesso della scorporabile, può partecipare ma deve dichiarare il subappalto al 100% delle categorie: OS28 e OS30.

I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale sono rappresentati da attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata dall'ANAC, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice e dell'Allegato II.12 al Codice medesimo, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai seguenti Lavori da assumere, come risultanti dalla Tabella 2, recante "Categorie d'opera", di cui al precedente paragrafo 3:

- **OG1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - Class. IV categoria prevalente a qualificazione obbligatoria che deve essere posseduta in proprio dal concorrente. Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, le lavorazioni appartenenti a questa categoria non sono subappaltabili per una percentuale pari o superiore al 50% dell'importo della categoria stessa;**

- **OS28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - Class. II categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria;**

- **OS30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI - Class. III categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria.**

In base al principio dell'assorbimento, declinato all'art. 18, comma 20 e comma 21, dell'Allegato II.12 al Codice, l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. In particolare, l'operatore economico in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11, può eseguire le lavorazioni di cui alle categorie OS28 e OS30, purché la classifica posseduta sia tale da coprire la somma degli importi di tutte le lavorazioni "assorbibili".

La qualificazione per le categorie scorporabili deve essere posseduta dal concorrente. In assenza di qualificazione in capo all'appaltatore per detta categoria sarà possibile:

- costituire un RTI con impresa qualificata;
- procedere obbligatoriamente al subappalto (c.d. "qualificante" o "necessario") del 100% del valore, esclusivamente a ditta in possesso dell'attestazione SOA OS28 classifica II; SOA OS30 classifica III. La volontà di ricorrere al subappalto qualificante dovrà essere espressamente indicata nello schema istanza di partecipazione.

Non sarà possibile procedere in avvalimento ad impresa in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 104 comma 11.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 30 All.12 Codice*: "Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente."* Ne consegue che l'importo di una scorporabile non posseduta in proprio aumenta di pari valore l'importo con il quale si determina la classifica della prevalente.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione secondo quanto stabilito dall'art. 68 del Codice.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che riveste il ruolo di capofila è da assimilarsi alla mandataria.

Ai sensi dell'art. 68, comma 13, del Codice, tutti i partecipanti al raggruppamento ed al consorzio ordinario debbono possedere i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95.

Ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 3, del Codice, nel caso in cui un raggruppamento/consorzio ordinario abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali di cui al sub-paragrafo 0 deve essere posseduto, con riferimento al rispettivo ambito di operatività da:

a. Ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

b. Ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso della SOA di cui al sub-paragrafo 7.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Secondo quanto disposto dall'art. 68, comma 11, del Codice, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice e per i soggetti di cui all'articolo 65, comma

1, lettera h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 68, comma 12, del Codice e dall'art. 30, comma 4, dell'Allegato II.12 al Codice medesimo, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 68 del Codice, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel presente Disciplinare, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 3, del Codice, nel caso in cui un raggruppamento/consorzio ordinario abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione secondo quanto prescritto dall'art. 67 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici nonché dalle consorziate che prestano i requisiti, secondo quanto disposto dall'art. 67, comma 3, del Codice.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 67 del Codice, i consorzi di cooperative di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) ed i consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) del Codice medesimo, possono partecipare alla procedura, fermo restando il disposto degli artt. 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, secondo periodo, del Codice, nel caso in cui un consorzio tra imprese artigiane abbia estromesso o sostituito una consorziata interessata da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo

97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione. Tale disposizione si applica anche ai consorzi stabili, limitatamente alle consorziate esecutrici ed alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali di cui al sub-paragrafo 7.1, punto 1, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi non necessari, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'Allegato II.12 al Codice, fermo restando che per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), qualora:

a. il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

b. il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, i consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, dell'Allegato II.12 al Codice, il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, dell'Allegato II.12 al Codice, in caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, secondo periodo, del Codice, nel caso in cui un consorzio tra imprese artigiane abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione. Tale disposizione si applica anche ai consorzi stabili, limitatamente alle consorziate esecutrici ed alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

8. AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o associato di cui all'articolo 65 del Codice, può ricorrere all'avvalimento secondo le disposizioni contenute nell'art. 104 del Codice per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7. Con il contratto di avvalimento una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse tecniche, strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del *Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, D.Lgs. 14 del 2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7, del Codice, il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali;

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente, con apposizione della marca temporale, e che deve contenere le seguenti indicazioni:

a. le risorse tecniche messe a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;

b. la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;

c. il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;

d. la precisazione che intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione;

Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione le seguenti dichiarazioni dell'ausiliaria:

I. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice nonché dei requisiti di ordine speciale, di cui all'art. 100 del Codice, oggetto di avvalimento;
II. di impegnarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Appalto, le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto medesimo sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, fermo restando gli obblighi di segnalazione all'ANAC in virtù di quanto previsto dall'art. 96, comma 15, del Codice, la Stazione Appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine di 5 (cinque) giorni per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 104, comma 6, del Codice, qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 9 ultimo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante trasmette all'A.N.AC. tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di espressa indicazione, il subappalto è vietato.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 119 comma 1 del Codice, che riporta "*Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente…",* non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG1, che sarà subappaltabile nel limite del 49,9% ad imprese in possesso dei requisiti di qualificazione. Le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria sono tutte subappaltabili al 100% ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (OS28 e OS30).

Qualora il concorrente non sia in possesso di idonea qualificazione per le predette categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (OS28 e OS30) dovrà ricorrere al subappalto "qualificante" o "necessario", in cui è obbligato a fare affidamento sui requisiti di una o più imprese subappaltatrici all'atto di presentazione dell'offerta. Nel caso in cui l'impresa debba ricorrere al subappalto "necessario", questa a pena di esclusione deve espressamente manifestare in sede di gara tale sua volontà, indicando specificatamente le opere che si intendono subappaltare a titolo di subappalto necessario.

Nel caso sopra indicato, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 1 dell'allegato II.12 al codice appalti i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

La Stazione Appaltante ritiene che le lavorazioni oggetto del presente appalto, pur subappaltabili nei limiti indicati, non possono a loro volta formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo e coordinamento delle attività di cantiere e, più in generale, dei luoghi di lavoro, oltre che di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Ai sensi del quinto periodo, del comma 2, dell'art. 119 del Codice, nel modello Allegato "Schema istanza di partecipazione" il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle lavorazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 119 del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis al Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

Il soggetto affidatario del contratto potrà affidare in subappalto parte delle opere o dei lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle condizioni di cui all'art. 119, comma 4, del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento alla medesima categoria omogenea di attività, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative.(art. 11 comma 2bis).

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003.

10. CLAUSOLA SOCIALE, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nell'attività prevalente l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato al paragrafo 3.3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Considerata la natura e l'oggetto dell'appalto, consistenti in lavori di manutenzione straordinaria, tenuto conto dell'assenza di un operatore uscente, per la presente procedura non è prevista la presentazione di un "Progetto di assorbimento".

L'aggiudicatario è, altresì, tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

A tal fine, come requisito necessario dell'offerta, è richiesto, a pena di esclusione, che il concorrente al momento della presentazione dell'offerta stessa:

- dichiari di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999;
- si impegni, tenuto conto dell'oggetto del contratto, della tipologia o e della natura delle lavorazioni, ad assicurare una quota delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, pari al 30% all' occupazione giovanile e al 10% all' occupazione femminile, in deroga alle previsioni dell'art.1, comma 4 dell'Allegato II.3 del D.lgs. 36/2023, considerato il tasso di occupazione femminile nel settore edile.[2]

[2] Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato il Decreto Interministeriale n.3795 del 31.12.2025 che individua, per l'anno 2026, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% il tasso medio di disparità. Il settore delle costruzioni presenta una disparità dell'80,2% che equivale ad una percentuale di occupazione femminile del 9,9 % contro il 90,1% della percentuale di occupazione maschile. A causa del suddetto tasso di disparità, la percentuale delle assunzioni necessarie di occupazione femminile che il concorrente si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, è derogata al 10% ai sensi dell'art. 1, comma 7 dell'Allegato II.3 del Codice.

L'operatore economico indica, nell'offerta, le modalità con le quali intende adempiere a quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Ai sensi del comma 2, dell'art. 1, dell'Allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 1, dell'Allegato II.3 al Codice, i medesimi operatori di cui al punto precedente sono, altresì, tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante oltre alla certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 anche una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla medesima legge, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi del comma 6 dell'art.1 dell'Allegato II.3 al Codice, l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti punti comporta l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, dell'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, per l'esecuzione dei Lavori oggetto del presente Appalto, l'operatore economico o gli eventuali subappaltatori dovranno essere in possesso della patente a crediti o documento equivalente in caso risiedano in uno Stato Estero, secondo quanto disposto dall'art. 29, commi 19 e 20, del DL n. 19/2024. In sede di offerta l'operatore economico accetta tale condizione.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% importo previsto per il contratto oggetto di affidamento della procedura, pari a **2.504.334,50 €**, e

precisamente di importo pari a **25.043,35 €** costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente (art. 53 Codice Contratti).

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025

La garanzia fideiussoria deve essere emessa da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e firmata digitalmente dal garante e dal contraente.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La garanzia fideiussoria deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

12. SOPRALLUOGO

Ciascun concorrente ha facoltà di effettuare apposito sopralluogo presso il sito di esecuzione delle attività oggetto di affidamento con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato di luoghi.

Per la presentazione dell'offerta non è obbligatoria l'effettuazione del sopralluogo. Tuttavia, può essere richiesto ed effettuato con l'assistenza del personale tecnico della stazione appaltante.

Il sopralluogo può essere effettuato mercoledì e venerdì, a partire dal 25 novembre 2026 ed entro il 04 Dicembre 2026.

La eventuale richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 18.00 di due gg antecedenti la data scelta per il sopralluogo, tramite la Piattaforma, attraverso la sezione del

Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico (in possesso del documento d'identità e munito di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) o da soggetto diverso, rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

A dimostrazione dell'avvenuto sopralluogo viene rilasciato dall'Agenzia un attestato indicante il nominativo dell'operatore economico e il giorno dell'avvenuto sopralluogo.

Il/i soggetto/i delegato/i ad effettuare il sopralluogo non può/possono ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la Stazione Appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.AC., secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 524 del 22 dicembre 2025, pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara .

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il contributo dovuto per la presente procedura è pari ad € 165,00.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato dalla Stazione Appaltante mediante il FVOE, prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento.[3]

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e tutta la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta e tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti con firma digitale marcata temporalmente o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'Offerta dovrà pervenire, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 8.00 a.m. del giorno 07 Dicembre 2026**, a pena di irricevibilità.

Si ritiene giustificato il ricorso alla facoltà prevista dall'art. 71, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 mediante riduzione a quindici giorni del termine per la ricezione delle offerte, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma e consentire il completamento dell'intervento nei termini programmati, assicurando altresì che le principali lavorazioni

[3] "L'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall'art. 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile"(sentenza 6/2025 Adunanza plenaria Consiglio di Stato)."

riguardanti l'involucro edilizio possano essere eseguite nel periodo caratterizzato da condizioni climatiche favorevoli e garantendo le tempistiche necessarie all'approvvigionamento dei materiali, per il completamento dell'intervento entro la data del 31/12/2027.
Tale termine ultimo è dettato da motivazioni di pubblico interesse in quanto l'Agenzia ha la necessità di riconsegnare l'immobile sede dell'attuale UADM TOSCANA 1, via Foggini 18 Firenze, all'Agenzia del Demanio entro e non oltre la data del 31/12/2027.
Fermo restando quanto sopra, si aggiunge l'esigenza di consentire il tempestivo completamento dell'intervento in oggetto anche in considerazione della possibilità di accedere agli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0 nel rispetto delle procedure previste dal meccanismo incentivante stesso.

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al sub-paragrafo 1.1.

I file inviati attraverso il Sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

14.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 del presente Disciplinare e nelle Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L' "OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta; la Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta economica).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'OFFERTA, che non siano già in formato.pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA [N.B.: fare attenzione a non duplicare la richiesta di dati/informazioni a Sistema e nella documentazione richiesta].

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'OFFERTA il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., anche in qualità di Gestore del Sistema, da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana.

L'OFFERTA vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle OFFERTE le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'OFFERTA sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite il Sistema, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione.

Al fine di garantire la segretezza dell'offerta, il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta, mediante invio di apposita comunicazione denominata "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4" nell'Area comunicazioni di cui al paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta economica.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica dovrà, pertanto, contenere tutti gli elementi necessari affinché il Responsabile di fase possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile. Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta, per la presentazione della stessa.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale;

- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 10 del presente Disciplinare;

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 10 del presente Disciplinare;

- è sanabile la mancata allegazione all'offerta della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla Stazione Appaltante, che non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

16. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
Documento	**Busta**
Istanza di partecipazione	Amministrativa
Response xml o pdf del DGUE	Amministrativa
[Eventuale] Procure	Amministrativa
Patto integrità	Amministrativa
Tracciabilità flussi finanziari	Amministrativa
Informativa privacy	Amministrativa
Documento attestante il pagamento del contributo ANAC	Amministrativa
Garanzia provvisoria	Amministrativa
[Eventuale] Dichiarazione in caso di Avvalimento art. 104	Amministrativa

[Eventuale] DGUE xml o pdf sottoscritto digitalmente dell'ausiliaria	Amministrativa
[Eventuale] Documentazione per i soggetti associati	Amministrativa
Documento attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
[Eventuale] Documentazione amministrativa aggiuntiva	Amministrativa
[Eventuale] Attestato di avvenuto sopralluogo	Amministrativa

I documenti contenuti nella busta amministrativa non possono fare alcun riferimento all'offerta economica.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Schema di istanza di partecipazione".

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede legale) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

I consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), nonché quelli di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, indicano per quali consorziati il consorzio concorre alla gara. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La domanda è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L.10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

▪ nel caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico, utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento, con espressa indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG).

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi dalla mandataria/capofila/ capogruppo;

- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, dal consorzio medesimo;

- nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune/mandataria.

Ciascun operatore è tenuto a rendere le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il documento deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, ciascuno dei quali dovrà compilare la propria autodichiarazione;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi di cooperative e consorzi artigiani, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c), anche dalle consorziate per cui quest'ultima concorre;

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e da quelle che prestano i requisiti.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

2. la dichiarazione di avvalimento, ai sensi dell'art. 104, comma 4 del Codice, in allegato alla domanda di partecipazione;

3. il contratto di avvalimento – nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti – dovrà riportare in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, con dettagliata indicazione delle risorse e/o delle dotazioni tecniche prestate in relazione al/i requisito/i oggetto di avvalimento;

4. DGUE dell'ausiliaria;

5. le certificazioni e/o documentazione a comprova del/i requisito/i in relazione al/i quale/i si ricorre all'istituto dell'avvalimento;

Il contratto di avvalimento è prodotto nella busta amministrativa, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

a) copia della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

b) copia della ricevuta di avvenuto versamento dell'imposta di bollo ed eventuali correlate dichiarazioni a comprova;

c) copia dell'attestato di avvenuto sopralluogo (eventuale);

d) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile e relativa documentazione complementare (per le imprese tenute alla redazione).

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le parti dei Lavori, ovvero la percentuale in caso di Lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con impegno a realizzarli.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le parti dei Lavori, ovvero la percentuale in caso di Lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, con impegno a realizzarli.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti dei Lavori, ovvero la percentuale in caso di Lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con impegno a realizzarli.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti dei Lavori, ovvero la percentuale in caso Lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

-dichiarazione che indichi le parti dei Lavori, ovvero la percentuale in caso di Lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

▪ in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- dichiarazione delle parti dei Lavori, ovvero della percentuale in caso di Lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno a realizzarle;

▪in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete;

-dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti dei Lavori, ovvero la percentuale in caso di Lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno a realizzarle.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) *[Eventuale, in caso di esecuzione di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]*:

a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a..2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ……. [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ……. da ……
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ……. da …….;

d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

- che è stato emesso il provvedimento …. (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data … da parte di ….;

e) *[**solo per i consorzi stabili**]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, …… *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente …. *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

DGUE

Il concorrente dovrà produrre la "Response.xml" del DGUE, nelle seguenti modalità:

1. accede al link DGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;

2. seleziona la compilazione come operatore economico;

3. esegue l'upload del file "Request.xml";

4. inserisce i dati richiesti;

5. genera il file "Response.xml".

La "Response.xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 16 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;

- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;

- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;

- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;

- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;

- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:

- nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel presente Disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione, di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico, sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 euro. A tale fine, nella apposita sezione del DGUE, dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 0 del presente Disciplinare, indicando anche il possesso dell'iscrizione alla white list;

- la sezione C: non richiesto in quanto il possesso delle SOA è comprovato tramite caricamento sul FVOE.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

B. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta Economica	
Documento	**Busta**
Offerta Economica (generata da Sistema)	Economica
Dichiarazione integrativa all'offerta economica sulle prescrizioni di cui agli artt. 11, 41, 102 e 108, d.gls. 31 marzo 2023, n. 36,	Economica
[Eventuale] Documentazione ulteriore	Economica

L' Offerta economica è costituita, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:

▪ una "Offerta Economica", generata automaticamente dal Sistema, contenente il valore percentuale di sconto offerto inserito a Sistema dal concorrente nella apposita scheda. Il valore

offerto verrà riportato su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta Economica", che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

-scaricata e salvata sul proprio PC;

-sottoscritta digitalmente;

▪ Dichiarazione integrativa all'offerta economica sulle prescrizioni di cui agli artt. 11, 41, 102 e 108, d.gls. 31 marzo 2023, n. 36, comprensiva di eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;

L' Offerta economica contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) il RIBASSO UNICO PERCENTUALE sull'importo soggetto a ribasso di cui al paragrafo 3, al netto di IVA, e/o altre imposte e contributi di legge.

Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali;

b) la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'Appalto;

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. In tal caso, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Il concorrente può allegare, in sede di presentazione di Offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il concorrente allega la dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL, nel caso in cui ne adotti uno diverso da quelli indicati al paragrafo 3.

L'Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.

Sono inammissibili le Offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Saranno escluse le Offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice.

Il minor prezzo è determinato dal maggior RIBASSO UNICO PERCENTUALE.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La procedura di aggiudicazione sarà avviata in prima sessione telematica il giorno 07 Dicembre 2026 alle ore 09.30 a.m. e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema, ovvero a mezzo PEC/SERC almeno 1 giorno prima della data fissata.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- delle offerte economiche;
- della documentazione amministrativa;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate nel presente Disciplinare), al fine di consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, la Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere alla cosiddetta "inversione procedimentale". Con l'inversione procedimentale la Stazione Appaltante procederà, secondo la sequenza prevista nel presente disciplinare come segue:

1. alla verifica pagamento contributo ANAC;
2. all'esame delle offerte economiche;
3. alla determinazione della soglia di anomalia secondo la disciplina applicabile;

4. all'esclusione automatica, laddove ricorrano i presupposti, delle offerte anomale;
5. alla valutazione della congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 54 del Codice);
6. alla formazione della graduatoria;
7. alla verifica del possesso dei requisiti in capo al concorrente risultato primo;
8. all'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia in caso di esclusione del primo in graduatoria all'esito della verifica del possesso dei requisiti.

La Stazione Appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Qualora, in sede di verifica della documentazione amministrativa, il concorrente primo classificato sia escluso per carenza dei requisiti di partecipazione, per mancata regolarizzazione della documentazione ovvero per altra causa di esclusione incidente sulla sua ammissione alla procedura, la Stazione appaltante procederà alla rideterminazione della soglia di anomalia sulla base della nuova platea delle offerte ammesse, ove tale ricalcolo sia previsto dalla disciplina applicabile, e alla conseguente formazione della nuova graduatoria.

Qualora, a seguito del ricalcolo della soglia di anomalia, risultino modificate le offerte da sottoporre ad esclusione automatica ovvero la posizione dei concorrenti in graduatoria, la Stazione appaltante procederà alle conseguenti operazioni di gara, individuando il nuovo primo classificato e procedendo nei suoi confronti alla verifica del possesso dei requisiti.

Nel caso in cui l'esclusione intervenga per esito negativo della verifica di congruità dell'offerta, la Stazione appaltante procederà secondo la disciplina dell'art. 54 del D.Lgs. 36/2023 e delle disposizioni relative alla verifica dell'anomalia applicabili alla presente procedura, procedendo al ricalcolo della soglia nei casi in cui l'esclusione intervenga anteriormente alla stabilizzazione della graduatoria e determini una variazione della platea delle offerte rilevanti ai fini del calcolo.

Successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione, eventuali variazioni della platea dei concorrenti non comporteranno il ricalcolo della soglia di anomalia, fermo restando quanto previsto dall'art. 108, comma 12, del D. Lgs. 36/2023.

18.1 APERTURA E ANALISI DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il responsabile di fase procede all'apertura dell'offerta economica.

La data e l'ora della seduta telematica in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti che hanno presentato offerta nei termini previsti dal Bando di gara. La valutazione delle offerte potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Il Responsabile di fase rende visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

a. le eventuali esclusioni dei concorrenti dalla gara;

b. i ribassi offerti.

Ai sensi dell'art. 54 del richiamato D.Lgs. 36/2023, **qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque,** si procede alla determinazione della soglia di anomalia secondo il METODO A di cui all'Allegato II.2 del Codice "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte". Laddove venga riscontrata la presenza di offerte che superano la soglia di anomalia, il RUP procede all'esclusione automatica di tutte le suddette offerte. All'esito delle operazioni di cui sopra, il responsabile di fase redige la graduatoria.

In caso di parità della miglior offerta in graduatoria, il RUP, coadiuvato dall'eventuale Seggio di Gara, procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite il Sistema secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui **il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque**, il Responsabile di fase redige la graduatoria. In caso di parità della miglior offerta in graduatoria, il RUP procede mediante sorteggio in seduta pubblica, secondo modalità che saranno successivamente definite dalla Stazione Appaltante.

In ogni caso, qualora la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile di Fase ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile di Fase richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta di spiegazioni.

Il Responsabile di Fase, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile di Fase esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. e le comunica tempestivamente alla Stazione Appaltante per i successivi adempimenti.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP comunica tempestivamente alla Stazione Appaltante - che procede, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d), del Codice – l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura per:

a. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative;

b. presentazione di offerte inammissibili, in quanto non conformi ai documenti di gara; ricevute oltre i termini indicati nel presente Disciplinare; anormalmente basse; presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria ovvero il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara;

c. presentazione di offerte inammissibili in quanto il Responsabile di Fase ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, rende visibile la graduatoria e procede ai sensi del successivo paragrafo 18.2.

18.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Individuata la migliore offerta non anomala, con le modalità riportate nel paragrafo 18.1, il Responsabile per la fase di affidamento, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, formalizza la graduatoria e la rende visibile unitamente alle eventuali esclusioni, quindi, procede all'apertura della documentazione amministrativa relativa al concorrente che ha presentato la migliore offerta, al fine di verificarne la completezza e la conformità alla *lex specialis*.

Successivamente, il Responsabile di Fase procede, in seduta riservata, all'analisi della documentazione amministrativa dell'operatore risultato primo in graduatoria, verificando la completezza e la conformità della stessa a quanto richiesto nel presente Disciplinare e procedendo ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario.

Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, eventualmente anche a seguito di soccorso istruttorio, il RUP provvede a disporre l'esclusione e a comunicarla tempestivamente alla Stazione Appaltante, per i successivi adempimenti.

Dal momento che, in tale fase, non trova applicazione il principio di invarianza di cui all'art. 108, comma 12 del Codice, poiché non è ancora stato emesso il provvedimento di aggiudicazione, si procede a riformulare la graduatoria come descritto al paragrafo 0 fino ad individuare un'offerta che sia congrua e conforme a quanto richiesto nel presente Disciplinare.

All'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa, il Responsabile di Fase redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

All'esito della chiusura delle operazioni di gara, il RUP presenta alla Stazione Appaltante, per l'approvazione, tutti gli atti della gara e la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala e che abbia superato con esito positivo l'esame della documentazione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato la miglior offerta qualora venga accertato che tale offerta non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 10;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto al paragrafo 10.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, rispetto al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto, alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante

si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'A.N.AC. ad incamerare la garanzia provvisoria. Dal momento che, in tale fase, non trova applicazione il principio di invarianza di cui all'art. 108, comma 12 del Codice, poiché non è ancora stato emesso il provvedimento di aggiudicazione, si procede a riformulare la graduatoria, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopraindicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopradetti, scorrendo la graduatoria fino ad individuare un'offerta che sia congrua e conforme a quanto richiesto nel presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 108, comma 12 del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della Stazione Appaltante.

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula quando ricorrono ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

20.STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Considerato che nell'appalto sono ricomprese attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall'art. 1, c.53 della Legge n.190/2012, gli operatori economici devono possedere l'iscrizione nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" c.d. White List, di cui all'art. 1, comma 53, L. n. 190/2012 e al D.P.C.M. 18 aprile 2013 (come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016), ovvero devono aver presentato la domanda di iscrizione al predetto elenco. La comunicazione antimafia è in tal caso sostituita dall'accertamento di tale iscrizione.

Laddove l'aggiudicatario e/o il subappaltatore sia in possesso della sola domanda di iscrizione, la Stazione Appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario e/o del subappaltatore (ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011).

Si precisa, che l'iscrizione alla c.d. White list dovrà essere posseduta dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere una delle prestazioni rientranti all'interno dell'elenco di cui al citato articolo 1, comma 53. Pertanto, laddove l'aggiudicatario abbia dichiarato l'intenzione di subappaltare il 100% delle suddette lavorazioni a soggetti iscritti nella White List, il requisito potrà non essere posseduto dall'aggiudicatario.

In tale ultimo caso, si procede alla stipula mediante rilascio della informativa liberatoria provvisoria consultando la Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.[4]

[4] L'art. 14 comma 4 bis del DL n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito dalla L.n. 41 del 21 aprile 2023, ha prorogato, fino al 31/12/2026, l'art. 3, comma 2, del DL n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, che prevede che: *"per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto*

Qualora i successivi accertamenti e le verifiche definitive rimesse alla Prefettura competente dovessero accertare la sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, ovvero un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto (informazione antimafia interdittiva), il contratto si risolverà di diritto ed immediatamente, con effetto dal momento del ricevimento della relativa comunicazione da parte della Stazione Appaltante

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 non si applicano.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure previste dall'art. 53, comma 4, del Codice e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Ai sensi del comma 4 - bis dell'art. 53 del Codice alla garanzia definitiva non si applicano gli aumenti di cui all'art. 117, comma 2 del Codice medesimo.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

---

condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni"

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, l'Affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei Lavori. In tal caso, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Codice, è riconosciuto un premio di accelerazione se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente.

Il premio di accelerazione è quantificato come indicato all'art. 19 del CSA.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nella sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

https://www.adm.gov.it/portale/codice-comportamento-dipendenti-adm

https://www.adm.gov.it/portale/piao-2025-2027

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nel Sistema a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante il Sistema, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante l'Area Comunicazioni del Sistema e notificata agli interessati mediante specifica comunicazione.

Non trova applicazione l'art. 36 comma 2 del Codice, secondo il quale ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, in quanto incompatibile con il ricorso all'inversione procedimentale ex art.

107 comma 3 (parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13/01/2026). Il diritto di informazione ex art. 36, comma 2 non può riguardare la "documentazione amministrativa" prodotta in sede di gara dai concorrenti non aggiudicatari in quanto, non essendo stata verificata ai fini dell'aggiudicazione, non ha trovato ingresso nella sequenza procedimentale conclusasi con l'aggiudicazione.

I partecipanti possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito mediante l'Area Comunicazioni del Sistema e notificata agli interessati mediante specifica comunicazione.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa degli operatori non aggiudicatari non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

Ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 35 del Codice, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal presente Disciplinare.

23.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Firenze restando, in ogni caso, esclusa la competenza arbitrale.

24.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.